

## **CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PROVINCIALE**

### **STAGIONE VENATORIA 2011/2012**

Approvato con D.G.P. 356 del 13/7/2011

---

#### **ESERCIZIO ATTIVITA' VENATORIA**

La stagione venatoria ha inizio il 18 settembre 2011 e termina il 31 gennaio 2012. Nel corso di essa l'attività venatoria, sul territorio provinciale, è consentita con le seguenti limitazioni:

#### **LIMITAZIONI**

1) Dal 18.9 all'1.10.2011 compreso l'attività venatoria è consentita fino alle ore 12 per tre giorni fissi settimanali; mercoledì, sabato e domenica e precisamente il 18, 21, 24, 25, 28 settembre e il 1° ottobre.

Tale limitazione non si applica negli istituti venatori privati ed alla caccia da appostamento fisso.

2) Su tutto il territorio provinciale l'appostamento temporaneo a pieno campo è consentito sino al 31.12.2011 e, dopo la limitazione sul territorio della caccia vagante, potrà svolgersi fino al 31.01.2012 nei 50 metri dal battente delle acque alla sola selvaggina migratoria con preparazione del sito per l'intera giornata di caccia con trasporto delle armi da e per l'appostamento scariche e nel fodero senza l'ausilio del cane.

3) Dal 9.12.2011 al 31.01.2012 è vietato l'uso del cane da seguita.

4) Fatta eccezione per l'appostamento temporaneo praticabile fino al 31.12.2011, la caccia vagante a pieno campo è invece così limitata:

-per gli A.T.C. n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6 è preclusa dal 17.12.2011 (ultimo gg utile 15.12.11);

-per l'A.T.C. n. 7 è preclusa dal 01.01.2012 (ultimo gg utile 31.12.2011);

5) dal 17.12.2011 per gli A.T.C. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e dal 01.01.2012 per l'A.T.C. 7 la caccia vagante è consentita esclusivamente, ad eccezione dei territori dell'isola Mezzadra ove rimane comunque vietata, entro i 50 m. dal battente dei seguenti corsi d'acqua con o senza l'uso del cane da riporto e da ferma e con esclusione del cane da seguita:

a) Fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi l.r. 86/83 e successive modifiche in materia di aree protette) e fiume Tormo (dal sottopasso strada Paullese in Dovera sino al confine con la provincia di Lodi nei comuni di Monte Cremasco e Dovera) con esclusione dei territori dell'Isola Mezzadra in cui dopo il 17.12.2011 vige invece il divieto di caccia;

b) Canali e rogge di seguito indicati:

- Acque Alte (dal ponte nuovo di S. Daniele Po sino al confine con la provincia di Mantova);
- Cazumenta (dal sottopasso della strada provinciale n° 10 Quattrocasse/Sabbioneta sino al confine con la provincia di Mantova);
- Siriana (dalla strada Pangona di Casalmaggiore sino al confine con la provincia di Mantova);
- Delmona Tagliata (dal ponte di Ca D'Andrea sino al confine con la provincia di Mantova);
- Ciria Vecchia (da Loc. Brazzuoli in Corte De Frati sino alla strada prov.le n° 3 Montanara/Gabbioneta);
- Ciria (dalla strada provinciale n°65 Casalbuttano/Castelvisconti fino alla S.S. 45 bis Cremona/Robecco);
- Naviglio Grande (dal confine del comune di Cumignano S.N. sino fino alla S.P. 46);
- Canale Fossadone (dal sottopasso strada provinciale n° 50 Brancere/Stagno L. in sponda destra sino all'Az. Venatoria S. Franca);
- Gambara (dalle chiaviche di Volongo sino al fiume Oglio);
- Diversivo Casalasco/Navarolo (dal ponte strada comunale Lamari sino al confine con la provincia di Mantova);
- Canale Serio Morto (dall'immissione della roggia Pallavicina in Madignano sino alla foce in Adda);
- Canale Vacchelli (dalle prese sul fiume Adda sino allo scolmatore di Genivolta);
- Pozzuolo (nel tratto dalla C.na Margherita a S.Daniele Po);
- Riglio (dall'argine maestro fino al fiume Po);
- Gambalone (dalle paratoie in Sospiro - Loc Tidolo, allo sbocco nel Riglio Delmonazza in S. Daniele Po);
- Colatore Riglio (dal sottopasso della provinciale n° 32 in Rivarolo del Re fino al confine con la provincia di Mantova - sottopasso provinciale n° 42);
- Scolo Morta (dall'idrovora sul Morbasco sino alla confluenza in Po e ove non sussistano divieti ai sensi di altre leggi tra cui la l.r. 31/08 in materia di grandi foreste)

**SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA** Nel corso della stagione venatoria 2011/12, ferme restando le limitazioni in ordine ai tempi e luoghi di caccia stabilite dal presente C.V.I.P. ed in materia di Z.P.S. successivamente richiamate, è consentito cacciare:

**Fagiano:** per gli ATC 5 e 7 dalla terza domenica di settembre al 31.01.2012. Per gli ATC 1, 2, 3, 4 e 6 dalla terza domenica di settembre al 31.12.2011.

**Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio** alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello, volpe, fatti salvi eventuali provvedimenti restrittivi regionali con particolare riferimento alle specie combattente, frullino e porciglione;

**Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:** coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio, tortora (*Streptopelia turtur*);

**Dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre:** pernice rossa, starna, lepre comune;

**Dal 1° ottobre al 31 dicembre:** cinghiale.

## **LIMITAZIONI ALL'INTERNO DELLE Z.P.S. E DI ALTRI SITI DELLA RETE NATURA 2000 DI CUI E' STATO APPROVATO IL PIANO DI GESTIONE**

Dal 01.01.2012 al 31.01.2012 l'attività venatoria da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante, è consentita per soli 2 giorni fissi settimanali: il mercoledì e la domenica;

E' vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Tale divieto vale anche per il SIC Cave Danesi. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

E' vietata l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria;

E' vietato l'uso di pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne;

E' vietata l'attività venatoria alle "specie in deroga";

E' vietato l'abbattimento delle specie moretta e combattente

E' vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti di specie autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da z.r.c.

Nelle z.p.s. classificate per tipologia quali "zone umide" (Lanca di Gerole, lanca di Gussola, lanca di Gabbioneta, Isola Uccellanda) e nel sito denominato Bosco Ronchetti è inoltre vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, beccaccia, frullino e pavoncella.

Nel SIC Cave Danesi è inoltre vietato l' utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e bacini d'acqua dolce, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria successiva all'approvazione del presente piano.

### **ORARI DI CACCIA**

La caccia (fatte salve le limitazioni introdotte) è consentita nei seguenti orari:

dal 18 al 20 settembre: dalle 6,00 alle 19,35;

dal 21 al 30 settembre: dalle 6,15 alle 19,15;

dal 1 al 10 ottobre: dalle 6,25 alle 18,55;

dal 11 al 20 ottobre: dalle 6,40 alle 18,40;

dal 21 al 29 ottobre: dalle 6,50 alle 18,20;

dal 30 ottobre al 10 novembre: dalle 6,05 alle 17,05;

dal 11 al 20 novembre: dalle 6,20 alle 16,55;

dal 21 al 30 novembre: dalle 6,35 alle 16,45;

dal 1 al 10 dicembre: dalle 6,45 alle 16,40;

dal 11 al 20 dicembre: dalle 6,55 alle 16,40;

dal 21 al 31 dicembre: dalle 7,00 alle 16,45;

dal 1 al 10 gennaio: dalle 7,00 alle 16,55;

dal 11 al 20 gennaio: dalle 7,00 alle 17,05;

dal 21 al 31 gennaio: dalle 6,50 alle 17,20.

### **TESSERINO VENATORIO**

I capi di selvaggina stanziale abbattuti andranno segnati apponendo una X indelebile nell'apposita casella.

E' vietato effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino venatorio regionale usando i numeri romani, sono altresì vietate cancellature, correzioni, sovrapposizioni, abrasioni così come l'utilizzo di caratteri asportabili o matite lapis.

E' fatto obbligo annotare il deposito del capo abbattuto cerchiando la X con la quale è annotato il capo sul tesserino venatorio regionale

E' data facoltà agli A.T.C., nel rispetto dell'art 30 L.R. 26/93 e succ. mod , di adottare, previo parere della Provincia, specifici regolamenti che prevedano l'uso di un tesserino venatorio "interno" finalizzato alla raccolta dei dati utili e necessari a migliorare la gestione faunistica dell'ATC stesso.

### **CACCIA VAGANTE ALLA SOLA MIGRATORIA**

Ai soci degli A.T.C. che abbiano optato per la caccia vagante alla sola selvaggina migratoria è fatto obbligo farsi apporre dall'ATC, sul tesserino venatorio regionale nello spazio riservato alla forma di specializzazione, il timbro "vagante solo migratoria".

### **LIMITAZIONI AL CARNIERE STAGIONALE**

Fermo restando il limite giornaliero di cui all'art 24/3 L.R. 26/93 e succ. mod., per la stagione venatoria 2011/12 non è consentito abbattere più di 8 capi di lepre per singolo cacciatore.

## **LIMITAZIONE ATTIVITA' VENATORIA NELLE ZONE DI RIFUGIO ED AMBIENTAMENTO ISTITUITE DAGLI A.T.C.**

La caccia è vietata nelle zone di rifugio ed ambientamento istituite dagli A.T.C. ai sensi D.G.R. 19.7.94 n° 54912 fatte salve le autorizzazioni per appostamento fisso in essere.

**CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO** Dal 1°/10/2011 al 30/11/2011, oltre alle 3 giornate di caccia è consentita l'integrazione di 2 giorni settimanali per la caccia da appostamento fisso alla sola migratoria, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

**CACCIA NELLE AZIENDE VENATORIE** La caccia nelle Aziende Faunistico/Venatorie ed Agri/Turistico/Venatorie è consentita, ai sensi disposto art.38/6 L.R. 26/93 e successive modifiche, fino al 31/1/2012 e rimane disciplinata dal Calendario Venatorio Regionale e dai disciplinari riguardanti le singole Aziende.

**CACCIA NELLE COLTURE AGRICOLE** Ferme restando le disposizioni di cui all'art 37/8 L.R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata la caccia nelle colture orticole e floreali a cielo aperto o di serra, nonché nei terreni rimboschiti o piantumati con essenze arboree ed arbustive fino a 3 anni dall'impianto e nei terreni con produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica.

**ADDESTRAMENTO CANI** Ferme restando le disposizioni in materia previste dalla L.R. 26/93, l'addestramento cani è consentito dal 18/08/2011 al 15/09/2011 per 5 giorni settimanali (con esclusione del martedì e venerdì) dalle ore 06,00 alle ore 20,30, nei terreni incolti o liberi da coltivazioni e comunque laddove sia consentita la caccia ai sensi del vigente C.V.I.P. e dell'art 37/8 L.R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni. L'addestramento è comunque vietato dove è vietata la caccia.

Ogni cacciatore potrà addestrare solo ed esclusivamente all'interno dell'A.T.C. di appartenenza.

**CACCIA ALLA VOLPE** Dalla data di chiusura della caccia vagante e sino al 31/1/2012, la caccia alla volpe è consentita a pieno campo da parte dei soli soggetti titolari di specifico decreto autorizzativo loro rilasciato in attuazione del piano provinciale di contenimento della specie approvato con D.G.P. n° 51 del 3.02.2009

**CONFINI VENATORI SUL FIUME PO** Per le aree attraversate dal fiume Po si assumono le specifiche intese stipulate tra gli ATC CR1 e CR3 ed i corrispettivi ATC parmensi e piacentini.

Pertanto in tali aree il confine ai fini della gestione faunistico-venatoria è costituito dalla linea di massima corrente del fiume medesimo.

Per quanto riguarda le aree poste a confine tra la provincia di Cremona e di Mantova, attraversate dal canale Ceriana, si rimanda alle specifiche intese sottoscritte tra l'ATC CR1 e l'ATC MN3. In particolare le aree cedute all'ATC CR 1 saranno destinate a caccia programmata mentre le aree cedute all'ATC MN3 saranno destinate a zone di protezione.

Sull'isola Mezzadra la caccia è vietata per motivi di sicurezza allorquando il livello idrometrico del fiume Po raggiungesse quota 34,80 metri s.l.m. (dato rilevabile sul sito dell' A.I.P.O.)

I territori emiliani di cui si assume la competenza ai fini faunistico-venatori sono annessi agli ATC confinanti (ATC 1 e ATC 3) ad esclusione dell'area prospiciente la zona di ripopolamento e cattura di Cremona (Colonie Padane) che viene annessa alla z.r.c. Cremona/Gerre ed in cui vige il divieto di caccia.

L'area a sud di Livelli Superiori (Motta Baluffi) è annessa all'ATC1.

Per quanto non espressamente richiamato dal presente Calendario Integrativo Provinciale valgono le disposizioni contenute nella L.R. 26/93 e succ. mod. e nel Calendario Venatorio Regionale.